



LABOUR CONSULTING SRLTP

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti – c.s. 10.000 € i.v.
Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

Soci Fondatori

Dott.ssa Cristina Campani - Consulente del Lavoro
Dott. Matteo Marmiroli - Consulente del Lavoro
Rag. Gino Scalabrini - Consulente del Lavoro

Soci Ordinari

Dott.ssa Francesca Atzeni - Consulente del Lavoro

Partner di Studio

Dott.ssa Cristina Fantuzzi - Consulente del Lavoro

Via Pier Carlo Cadoppi, 12
42124 REGGIO EMILIA (RE)
Tel.0522.927202

Borgo della Salnitrrara, 3
43121 PARMA (PR)
Tel.0521.941760

P.I. 02735450351
Mail labour@labourconsulting.com
Pec labourconsulting@legalmail.it
Web www.labourconsulting.com

Ai Clienti in indirizzo
Loro sedi

Parma-Reggio Emilia, 17.02.2025.

Oggetto: Tracciabilità delle spese sostenute dai dipendenti/collaboratori per trasferte – NOVITA' 2025

Si ritiene utile riprendere in modo specifico la novità di cui all'oggetto, già segnalata con nostre Newsletter 2-2025 e 4-2025, anche a fronte dell'impatto operativo che la stessa genera nella gestione delle trasferte dei dipendenti e dei collaboratori delle Aziende.

La Legge di Bilancio 2025 (Legge 207/2024 commi da 81 a 83 articolo 1) ha infatti introdotto dall'1.1.2025 importanti novità legate alla tracciabilità delle spese sostenute in occasione di trasferte e missioni da parte dei lavoratori.

Più precisamente, è stato previsto – con modifica del comma 5 art. 51 del TUIR – **che i rimborsi analitici delle spese sostenute dai lavoratori in occasione di trasferte per**

- ✓ vitto,
- ✓ alloggio,
- ✓ viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea,

non concorrono a formare l'imponibile previdenziale e fiscale in busta paga a condizione che i pagamenti di tali spese – sostenute dai dipendenti/collaboratori – siano effettuati con metodi tracciabili, dunque, tramite versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Eventuali rimborsi effettuati **in contanti** ne determinano l'assoggettamento a imposte (e contributi) con conseguente maggior costo per il datore di lavoro e minor netto per il lavoratore.

In attesa delle indicazioni operative da parte dell'Agenzia delle Entrate si ritiene che possano ritenersi escluse dai nuovi obblighi di tracciabilità – pertanto senza pregiudizio dell'esenzione ai fini della determinazione dell'imponibile in busta paga – le spese relative

- ai trasporti mediante autoservizi pubblici di linea (autobus, tram, ecc...)
- alle spese per altri trasporti pubblici (treni, navi, aerei, ecc...)
- ai rimborsi chilometrici analiticamente dettagliati per l'utilizzo della autovettura personale del dipendente/collaboratore.

Oltre a quanto sopra ed in modo analogo, la Legge di Bilancio (mediante inserimento del comma 3bis all'art. 95 del TUIR) ha anche previsto che

- ✓ le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, nonché
- ✓ i rimborsi analitici relativi alle medesime spese,

sostenute per le trasferte dei dipendenti, **sono deducibili dal reddito d'impresa nei limiti previsti (commi 1, 2 e 3, art. 95 del TUIR) solo se i pagamenti sono eseguiti con metodi tracciabili, dunque, tramite versamento**

bancario o postale o con altri sistemi di pagamento quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Le novità qui riprese e vigenti dal 1° gennaio 2025 impongono la massima attenzione da parte delle Aziende nell'organizzare adeguate informazioni a tutti i dipendenti/collaboratori chiamati a svolgere la propria attività in trasferta, al fine di evitare che gli stessi dipendenti/collaboratori durante le missioni sostengano in contanti spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea.

Per le aziende con servizio paghe attivo con lo scrivente Studio, si precisa che nella gestione delle buste paga non avremo la possibilità di verificare la tracciabilità delle spese e, pertanto, la segnalazione dei rimborsi per missioni da inserire nel libro unico del lavoro dovrà pervenirci con l'evidenza di eventuali spese che i lavoratori hanno sostenuto con pagamenti in contanti agli esercenti che hanno erogato i servizi oggetto di rimborso.

Come accennato, restiamo in attesa delle indicazioni applicative da parte dell'Agenzia Entrate che ci consentirà - in caso di auspicate semplificazioni - di ritornare sull'argomento in via definitiva.

Nel restare a disposizione per approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

Labour Consulting Srltp

RIPRODUZIONE VIETATA